



Direzione Contrattazione I
UO Settori conoscenza

Risposta a nota del 7/6/2018
Prot. ARAN E. n 0012344/2018

Oggetto: contrattazione integrativa sui criteri generali per la determinazione del c.d. “bonus merito”
– soggetti e contenuto.

Con la nota sopra indicata codesto Istituto chiede:

- a) se la contrattazione sui criteri generali per la determinazione del c.d. “bonus merito” debba essere svolta anche per l’anno scolastico 2017/2018;
- b) quale sia, alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 127 della legge 107/2015, l’oggetto di tale contrattazione;
- c) se a tale contrattazione vadano convocate solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL o anche quelle non firmatarie e se a queste ultimi spetti solo l’informativa.

Al riguardo, occorre far presente che le risorse di cui al comma 126 della citata legge 107 sono confluite, a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL 19 aprile 2018, “*ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 4, lett. c), punto c4)*” del medesimo CCNL.

In merito la Corte dei Conti, nel rapporto di certificazione del CCNL in esame, ha precisato che “*nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa ... si rinvergono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art. 22, comma 4, lettera c4).*”

Anche in tal caso i criteri demandati alla contrattazione integrativa si contrappongono alla specifica disciplina dettata dalla legge n. 107 del 2015 che, all’art. 1, comma 127, demanda l’individuazione dei criteri di determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente al Comitato per la valutazione dei docenti, istituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della legge n. 107 del 2015; detti criteri devono tenere conto: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal

docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Al riguardo la Corte prende atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata dall'art. 1, comma 126 e seguenti della legge n. 107 del 2015, come precisato nel successivo paragrafo 7 del rapporto, conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.

Se tuttavia i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa – demandati, in linea con i precedenti contratti di comparto, alla contrattazione integrativa a livello nazionale – assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 2015, appare necessario precisare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. In tale ambito – come, peraltro, indicato nell'atto di indirizzo integrativo – il relativo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall'attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all'art. 1, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge (resta ferma, pertanto la competenza del dirigente scolastico in merito all'individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione).”

Per quanto attiene alla decorrenza, invece, occorre rilevare che, come detto, le risorse di cui al citato comma 126 sono confluite nel Fondo di cui all'art. 40 del CCNL 19 aprile 2018 a decorrere dal dall'anno scolastico 2018-2019 mentre, di norma, la contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 29-11-2007 - nonchè dell'art. 22 del CCNL del 19 aprile 2018 - dovrebbe aver luogo all'inizio dell'anno scolastico. Pertanto, questa Agenzia ritiene che per l'anno scolastico 2017-2018 resti ferma la precedente disciplina.

Da ultimo, con riguardo ai soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa, l'art. 22, comma 2, lett. c) prevede, in linea con quanto già stabilito nei precedenti CCNL, che a livello di istituzione scolastica la delegazione di parte sindacale sia composta dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Tali soggetti sono gli stessi titolari delle altre modalità relazionali, ivi inclusa l'informazione.

Distinti saluti.

Il Direttore

Pierluigi Mastrogliuseppe

